



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0366(COD)

17.9.2012

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il Fondo Asilo e migrazione
(COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD))

Relatore per parere: Monika Hohlmeier

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo Asilo e migrazione nel contesto del quadro giuridico per il periodo 2014-2020

Il regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione è una delle quattro proposte legislative presentate dalla Commissione per far fronte alla gestione dei flussi migratori e alle minacce per la sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel periodo 2014-2020. Queste attività sono attualmente finanziate a titolo di vari Fondi distinti, tra cui il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, il Fondo europeo per i rimpatri, il programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (ISEC), il programma "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" (CIPS) e il Fondo per le frontiere esterne. La Commissione propone di semplificare la struttura dei programmi per gli affari interni riducendo il numero dei fondi a due:

- il Fondo Asilo e migrazione, oggetto della presente proposta, e
- un Fondo Sicurezza interna.

In questo modo la Commissione intende conseguire un migliore allineamento delle spese sostenute a livello dell'Unione con gli obiettivi strategici della stessa. La nuova configurazione del prossimo quadro finanziario pluriennale presenta a sua volta l'opportunità di migliorare e semplificare le modalità di finanziamento nell'ambito degli affari interni. I due Fondi devono disporre, per quanto possibile, di identici meccanismi di erogazione.

Il bilancio Affari interni

Nel giugno 2011 la Commissione ha presentato le proposte relative al quadro finanziario pluriennale, proponendo un bilancio complessivo nel settore degli affari interni pari a 10,9 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020¹.

Tale dotazione include la spesa legata ai programmi finanziari nonché il finanziamento dei sistemi di tecnologie dell'informazione su larga scala e delle agenzie dell'Unione che operano nel settore degli affari interni².

<i>Dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020</i>	<i>milioni di EUR (a prezzi correnti)</i>
<i>Fondo Asilo e migrazione</i> compresi il programma di reinsediamento e la rete europea sulle migrazioni	3 869
<i>Fondo Sicurezza interna</i> compresi nuovi sistemi IT su larga scala	4 648
<i>Sistemi IT su larga scala esistenti e Agenzia IT</i>	822
<i>Agenzie</i> (Europol, Frontex, EASO, Cefpol e OEDT)	1 572
<i>Totale</i>	10 911

¹ COM(2011)0500 definitivo, del 29 giugno 2011.

² Fonte: comunicazione della Commissione "Costruire un'Europa aperta e sicura: il bilancio Affari interni 2014-2020" - COM(2011)0749

Il Fondo Asilo e migrazione si occuperà della gestione integrata dei flussi migratori, che comprende diversi aspetti della politica comune dell'UE in materia di asilo e immigrazione, tra cui azioni correlate all'asilo, migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e operazioni di rimpatrio.

Emendamenti proposti

Il metodo della gestione concorrente viene sempre più spesso considerato adeguato a tutti i settori strategici degli affari interni ed è stato quindi esteso al settore della sicurezza interna, dove non era precedentemente in uso. Di conseguenza occorre assicurare che l'attuazione in gestione concorrente sia conforme alle disposizioni del regolamento finanziario. Il relatore propone pertanto alcuni emendamenti volti a rafforzare il controllo dell'attuazione in gestione concorrente e ad allineare la formulazione al regolamento finanziario riveduto.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata fino a quando non sarà stato raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che nel

prossimo QFP è necessario prevedere sufficienti risorse supplementari per consentire all'Unione di realizzare le sue attuali priorità politiche e di svolgere i nuovi compiti assegnati dal trattato di Lisbona, nonché di poter far fronte a eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo quadro finanziario pluriennale pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo al conseguimento degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, a individuare con chiarezza quali delle sue priorità o progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto, malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quinquies. ribadisce che nel trattato di Lisbona gli atti delegati sono previsti solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo; rinnova pertanto la sua critica in merito al diffuso ricorso agli atti delegati e insiste che tutti gli elementi essenziali devono essere stabiliti nell'atto legislativo in questione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo: "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti. Il Parlamento constata inoltre, al riguardo, la necessità di tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale

"Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Motivazione

Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011¹, il Parlamento europeo sottolinea l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e segnala il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; plaude all'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa; ritiene che tale approccio dovrebbe contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali. Il Parlamento sottolinea, tuttavia, la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Motivazione

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.

Emendamento

(16) È necessario che il Fondo sostenga gli Stati membri nello stabilire strategie per l'organizzazione dell'immigrazione legale, che ne migliorino le capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrà anche sostenere lo scambio di informazioni, le migliori pratiche e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e con altri Stati membri.
L'assistenza tecnica è fondamentale per consentire agli Stati membri di sostenere l'esecuzione dei programmi nazionali, aiutare i beneficiari a rispettare i loro obblighi e il diritto dell'UE nonché aumentare la visibilità e l'accessibilità dei fondi dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento

(24) Il Fondo deve essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.*** In particolare le azioni ammissibili dovranno tener conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, con specifico riguardo e risposte ad hoc per i minori non

accompagnati e altri minori a rischio.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale.

Emendamento

(25) È opportuno che le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi sostenute dal Fondo siano decise in sinergia e coerentemente con altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti dell'Unione di assistenza esterna, sia geografici che tematici. In particolare, l'attuazione di tali azioni deve improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione. Tali azioni non devono essere direttamente orientate allo sviluppo e devono integrare, ove opportuno, l'aiuto finanziario prestato tramite gli strumenti di assistenza esterna. La coerenza va mantenuta anche con la politica umanitaria dell'Unione, in particolare nell'attuare l'assistenza emergenziale. ***La Commissione dovrebbe istituire, in collaborazione con il SEAE, un meccanismo efficace atto a garantire tale coerenza.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Pur offrendo flessibilità, la semplificazione delle strutture di finanziamento dovrebbe mantenere la prevedibilità e l'affidabilità, e a ogni obiettivo del fondo dovrebbe essere garantita una quota equilibrata attraverso

i programmi nazionali. Pertanto, nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020, occorre assegnare una quota equa delle risorse finanziarie del Fondo asilo e migrazione per garantire la continuità del sostegno agli obiettivi del Fondo europeo per i rifugiati e del Fondo per l'integrazione del quadro finanziario 2007-2013.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Quando la Commissione esegue il bilancio dell'Unione mediante gestione concorrente, le funzioni di esecuzione del bilancio dovrebbero essere delegate agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e assicurare visibilità all'azione dell'UE nella gestione dei fondi dell'Unione. In quest'ottica, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere ai rispettivi obblighi in materia di controllo e di audit e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità, nonché una maggiore efficienza e

visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) È necessario massimizzare l'impatto dei fondi dell'UE attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 quater) Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 42 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 quinquies) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del Fondo e garantire nel contempo un uso ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 42 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 sexies) È importante assicurare la sana gestione finanziaria del Fondo, la sua attuazione quanto più possibile semplice ed efficace, la certezza del diritto e l'accessibilità del Fondo per tutti i partecipanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 42 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 septies) È opportuno che la Commissione controlli ogni anno l'attuazione del Fondo mediante indicatori chiave che permettano di valutare i risultati e gli effetti. Tali indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi del Fondo sono stati conseguiti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) da ***forti pressioni migratorie*** su uno o più Stati membri, ***caratterizzate da un afflusso massiccio e sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone*** le capacità di accoglienza e ***trattenimento*** e i sistemi ***e le procedure*** di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

i) da ***un numero sproporzionato di richieste di asilo e da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi in*** uno o più Stati membri, ***che ne sottopongono*** le capacità di accoglienza ***infrastrutturali, tecniche e amministrative*** e i sistemi di asilo a considerevoli e urgenti sollecitazioni;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento

Il raggiungimento di questo obiettivo sarà misurato sulla base di indicatori **qualitativi e quantitativi** quali, tra l'altro, il grado di maggiore partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione, all'istruzione e al processo democratico;

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

Emendamento

(d) migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, **tra l'altro attraverso la cooperazione pratica.**

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) creare e migliorare le strutture e i sistemi amministrativi, formare il personale e le autorità amministrative e giudiziarie e assicurare l'assistenza giudiziaria onde garantire un processo di regolarizzazione semplice, efficiente e agevole per tutte le richieste in materia di asilo e migrazione;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) creare, migliorare e mantenere le infrastrutture e i servizi di alloggio;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. *Le risorse globali* per l'attuazione del presente regolamento *ammontano* a 3 869 milioni di EUR.

1. *Ai sensi del punto [17] dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'attuazione del presente regolamento negli anni 2014-2020 ammonta* a 3 869 milioni di EUR.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo *nei limiti* del quadro finanziario.

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali per il Fondo *fatte salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Le risorse globali sono impiegate nell'ambito:

Emendamento

3. La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è impiegata nell'ambito:

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le risorse globali disponibili ai sensi del presente regolamento **sono eseguite** in gestione **concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]¹, fatte salve** le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24.

¹ **Revisione triennale del regolamento finanziario – proposta della Commissione COM(2010)0260.**

Emendamento

4. La dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato disponibile ai sensi del presente regolamento **è eseguita** in gestione **diretta (in particolare** le azioni dell'Unione di cui all'articolo 21, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 22, la rete europea sulle migrazioni di cui all'articolo 23 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 24), **oppure in gestione concorrente a norma [dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del nuovo regolamento finanziario]¹**

¹ **Regolamento che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (COM(2010)0815 definitivo del 22.12.2010).**

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'UE in gestione concorrente dovrebbe costituire l'eccezione, non la regola.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione, a norma dell'articolo 317 del TFUE, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse dagli Stati membri.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

5. A titolo indicativo le ***risorse globali sono così utilizzate:***

5. A titolo indicativo, ***fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, la dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato è così utilizzata:***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:

1. A titolo indicativo, ***fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio,*** agli Stati membri è assegnato un importo di 3 232 milioni di EUR, così ripartito:

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I finanziamenti assegnati per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono ripartiti su base equa, equilibrata e trasparente. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni sostenute dal Fondo siano compatibili con l'acquis dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, anche se non sono obbligati dalle misure associate né soggetti alla loro applicazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione assicura una ripartizione dei fondi giusta ed equa tra gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

1. Il Fondo presta sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza **quale definita all'articolo 2, lettera f).**

PROCEDURA

Titolo	Fondo “Asilo e migrazione”
Riferimenti	COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Monika Hohlmeier 15.2.2012
Approvazione	6.9.2012
Esito della votazione finale	+: 31 -: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer